

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, con sede in Genova, codice fiscale 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Sandro PONTREMOLI, nato a La Spezia il 20/06/1926, e, per delega, dal Prof. **Maria Benedetta SPADOLINI**, nata a Firenze il 19.01.1952 Preside della **Facoltà di Architettura** della suddetta Università, con sede in Genova, stradone S. Agostino, n. 37, d'ora in poi denominata *soggetto promotore*,

E

- **l'Ordine degli Architetti della Provincia di Genova**, con sede legale in Genova cap. 16123, piazza San Matteo, 18 - codice fiscale 80036470104, rappresentata dal Presidente **Arch. Domenico PODESTÀ** nato a Genova il 14.01.1949;
- **l'Ordine degli Architetti della Provincia di Savona**, con sede legale in Savona cap. 17100, Largo Vegerio, 6/4 - codice fiscale 92006170093 rappresentata dal Presidente **Arch. Fabio POGGIO** nato a Cuneo il 07.07.1965;
- **l'Ordine degli Architetti della Provincia della Spezia**, con sede legale in La Spezia cap. 19124, via Tolone , 22 - codice fiscale 91020190111, rappresentata dal Presidente **Arch. Roberto TARTARINI**, nato a La Spezia il 20.05.1950;
- **l'Ordine degli Architetti della Provincia di Imperia**, con sede legale in Imperia cap 18100, via Vieusseux, 8 - codice fiscale 80003720085, rappresentata dal Presidente **Arch. Carmen LANTERI** nata a San Remo (IM) il 02.04.1950;

d'ora in poi denominati *soggetti aderenti*,

- **PREMESSO** che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera *a*), della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente;
- **VISTO** il D.M. 03.11.1999, n. 509, art. 10, recante norme sugli obbiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto promotore e il soggetto aderente stipulano una Convenzione finalizzata ad agevolare l'inserimento di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento presso le strutture composte in toto o in parte da professionisti iscritti al soggetto aderente (Ordine Professionale), d'ora in poi denominate "imprese ospitanti".

2. A tal fine il soggetto aderente provvederà, dopo avere opportunamente informato ed istruito i propri iscritti, a raccogliere le disponibilità, facendo sottoscrivere ai consenzienti appositi moduli di adesione alla presente convenzione favorendo così l'incontro tra domanda ed offerta in materia di tirocini di formazione e di orientamento.
3. Analogamente, il soggetto promotore fornirà bimestralmente al soggetto aderente, gli elenchi degli studenti disponibili ai tirocini formativi.
4. Il soggetto promotore, compatibilmente con la normativa universitaria, prevederà particolari crediti formativi per gli studenti che usufruiranno dei tirocini presso i soggetti ospitanti, prevedendo anche la possibilità di utilizzare il tirocinio per la preparazione della tesi di laurea.
5. Il numero di tirocinanti presso ciascun soggetto ospitante non potrà essere superiore a quanto previsto dalla norma vigente.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Leg. 10.09.2003, n. 276, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, tali limiti non vengono osservati qualora si tratti di "tirocinio estivo di orientamento".

Art. 2.

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera *d*), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile, iscritto all'Ordine, indicato dal soggetto ospitante tra i propri professionisti.
3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto dal soggetto promotore, d'intesa con il soggetto ospitante, un *progetto formativo* e di orientamento, - sottoscritto, per il soggetto promotore, dal Preside di Facoltà o dal Presidente del Consiglio di corso di studi, o dal docente designato dalla Facoltà -, contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4.

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'impresa ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
 2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
 3. Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. 19.09.1994 n. 626, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori delle imprese ospitanti.
- Compete al 'Datore di lavoro' dell'impresa ospitante l'attuazione delle misure per la tutela e per la sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente, comprese quelle in materia di dispositivi di protezione individuale di cui al Titolo IV del Decreto citato.

Art. 5

La presente convenzione ha la durata di 1 anno dalla data di sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi entro 3 mesi prima della scadenza prevista, con raccomandata A.R..

In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Art. 6

Le norme della presente Convenzione si applicano alle Ordini Professionali delle quattro province liguri nella loro qualità di rappresentanti dei propri iscritti. Nessuna responsabilità farà capo ai singoli Ordini per eventuali inadempienze e/o violazioni di legge dei propri iscritti durante lo svolgimento del tirocinio.

I soggetti ospitanti, con l'adesione alla presente convenzione diventeranno unici responsabili del proprio operato. Ad ulteriore conferma di quanto sopra, sarà di competenza di ciascun iscritto rilasciare, in caso di adesione, opportuna dichiarazione di responsabilità e, quindi, di manleva nei confronti degli Ordini Professionali

Genova, 16 settembre 2004

(firme)

FACOLTA' DI ARCHITETTURA

Il Preside, Prof. Maria Benedetta Spadolini

... f.to Prof. Maria Benedetta Spadolini

ORDINE Architetti PPC Provincia di Genova

Il Presidente, arch. Domenico Podestà

... f.to arch. Domenico Podestà

ORDINE Architetti PPC Provincia di Savona

Il Presidente, arch. Fabio Poggio

... f.to arch. Fabio Poggio

ORDINE Architetti PPC Provincia della Spezia

Il Presidente, arch. Roberto Tartarini

... f.to arch. Roberto Tartarini

ORDINE Architetti PPC Provincia di Imperia

Il Presidente, arch. Carmen Lanteri

... f.to arch. Carmen Lanteri